

STUDIO GIAMPAOLI
Gall. Dei Fonditori 3
PESARO

Pesaro, lì 28 luglio 2009

**A TUTTI I
SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI**

CIRCOLARE n. 06/2009

1 – Nuovi obblighi di pubblicità per le società;

1 - Nuovi obblighi di pubblicità per le società

L'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (GU n. 161 del 14-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 110) che entrerà in vigore il 29/07/2009 ha modificato gli articoli 2630 e 2250 del codice civile. Di seguito si riporta il testo delle due disposizioni aggiornato con le modifiche.

Art. 2250

Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

[I]. **Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2200]** devono essere indicati **la sede della società e l'ufficio del registro** delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

[II]. **Il capitale delle società** per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata **deve essere negli atti e nella corrispondenza** indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

[III]. **Dopo lo scioglimento** delle società previste dal primo comma deve essere espressamente **indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.**

[IV]. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve **essere indicato se queste hanno un unico socio.**

[V]. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII (Società per Azioni Società in Accomandita per Azioni, Società a responsabilità limitata) per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

[VI]. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

[VII]. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 2630

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

[I]. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette (...) di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro .

Si ricorda che il numero di iscrizione al registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale come previsto dall'art. 3, comma 1 del d.p.r. n ° 558/1999.

Si invita, pertanto la clientela, a riportare le informazioni previste dalla norma nella corrispondenza e negli atti.

Lo "*Studio Giampaoli*" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.